

**CAMB/2023/122 del 18 dicembre 2023**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi – Aggiornamento**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Francesca Lucchi

**CAMB/2023/122**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

L'anno 2023 il giorno 18 di dicembre alle ore 14:30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2023/000112866 del 15/12/2023, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE	PROV.	QUALIFICA	P/A
1	Matteo Bongiorno	Comune di Piacenza	PC	Assessore	P
2	Aldo Spina	Comune di Sala Baganza	PR	Sindaco	P
3	Lanfranco De Franco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Alessandro Balboni	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Anna Montini	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

La Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi – Aggiornamento**

**Visti:**

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

**premesse che:**

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 108 del 7 novembre 2022 è stato approvato il “Regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti”;
- nel corso del 2023 è stata data attuazione per la prima volta al “Regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti”;

**dato atto** che nell'ambito dell'attività istruttoria svolta è emersa la necessità di

- effettuare la ricognizione delle esigenze dei territori in materia di estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti con cadenza biennale e non più annuale, al fine di ottimizzare le attività di tutti i soggetti coinvolti;
- definire la destinazione degli importi a tal fine individuati nei Programmi Operativi degli Interventi in assenza di richieste di estendimenti acquedottistici alle case sparse esistenti,

ovvero qualora non siano presentate istanze relative ad interventi ammissibili, ovvero non sia possibile finalizzare la realizzazione degli interventi per mancata sottoscrizione delle convenzioni;

- precisare alcuni aspetti procedurali al fine di favorire l'applicazione del regolamento;

**ritenuto** pertanto opportuno aggiornare il “Regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti”, come riportato nell'allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- prevedendo la ricognizione delle esigenze dei territori in materia di estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti con cadenza biennale e non più annuale;
- destinando, gli importi individuati nei Programmi Operativi degli Interventi per la realizzazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti, eventualmente non utilizzati, alla manutenzione straordinaria della rete acquedottistica in un'ottica di equa distribuzione delle risorse, fatta salva eventuale diversa indicazione dei rispettivi Consigli Locali;
- precisando alcuni aspetti procedurali al fine di favorire l'ottimale applicazione del regolamento;

**visto altresì** il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti unanimi e palesi**

### **DELIBERA**

1. di aggiornare il “Regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti”, come riportato nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - prevedendo la ricognizione delle esigenze dei territori in materia di estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti con cadenza biennale;
  - destinando gli importi individuati nei Programmi Operativi degli Interventi per la realizzazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti eventualmente non utilizzati alla manutenzione straordinaria della rete acquedottistica, fatta salva eventuale diversa indicazione dei rispettivi Consigli Locali;
  - precisando alcuni aspetti procedurali al fine di favorire l'ottimale applicazione del regolamento;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti connessi e conseguenti;
3. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 122 del 18 dicembre 2023

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi – Aggiornamento**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 18 dicembre 2023

Allegato 1

**REGOLAMENTO PER GLI ESTENDIMENTI DI RETE  
ACQUEDOTTISTICA A FAVORE DELLE CASE SPARSE  
ESISTENTI**

## Sommario

Art. 1	Ambito di applicazione	1
Art. 2	Definizioni e cartografia di riferimento	1
Art.2 bis	Esclusioni	1
Art. 3	Modalità di finanziamento degli interventi	2
Art. 4	Individuazione degli interventi da finanziare	2
Art. 5	Scorrimento della graduatoria	3
Art. 6	Inserimento degli interventi nel Programma operativo degli interventi	3
Art. 7	Risorse	3

## **Art. 1      Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di inserimento e finanziamento nel Programma Operativo degli Interventi dei gestori del servizio idrico integrato per gli interventi relativi agli estendimenti ai fini acquedottistici connessi alle case sparse esistenti come definite al successivo art.2.

## **Art. 2      Definizioni e cartografia di riferimento**

1. CASE SPARSE: località abitata caratterizzata dalla presenza di case disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire né un nucleo né un centro abitato in cui non siano presenti infrastrutture deputate all'approvvigionamento idropotabile gestite da uno o più soggetti collettivi pubblici o privati costituiti con atto formale.
2. NUCLEO: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.
3. CENTRO ABITATO: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.

## **Art.2 bis   Esclusioni**

1. Ai fini dell'individuazione puntuale degli elementi da ammettere a finanziamento si fa riferimento alla cartografia ISTAT definitiva più recente a disposizione.
2. Qualora nell'area individuata dall'istanza ai fini dell'estendimento fossero presenti uno o più edifici ubicati all'interno di un nucleo o di un centro abitato (come individuato dalla cartografia di cui al comma precedente), l'istanza sarà automaticamente esclusa dalla graduatoria.



### **Art. 3 Modalità di finanziamento degli interventi**

1. Alla tariffa del servizio idrico integrato potrà essere imputato al 100% l'intervento o la parte di intervento che comporta un vantaggio in termini di resilienza per il servizio idrico integrato.
2. Per ciò che attiene il puro estendimento di rete, ad unico vantaggio dell'utente, la tariffa del servizio idrico integrato potrà farsi carico al massimo del 50% dei costi degli interventi. La restante parte dovrà essere corrisposta dai soggetti terzi individuati nell'apposita convenzione di cui al successivo art.6.
3. I costi di allaccio sono in ogni caso a carico dell'utenza.

### **Art. 4 Individuazione degli interventi da finanziare**

1. ATERSIR negli anni dispari pubblica apposito avviso a seguito del quale le amministrazioni comunali comunicano le esigenze relative alle estensioni da inserirsi a piano negli anni a+1 e a+2 evidenziando il numero di residenti coinvolti, di unità abitative e di attività produttive presenti, indicando il numero civico, il foglio e il mappale per ciascun edificio individuato utilizzando un apposito modulo, corredato dai necessari allegati, messo a disposizione da ATERSIR. I dati forniti (numero residenti, unità abitative, attività produttive) devono riferirsi a quelli effettivi al momento della presentazione della domanda. Non si terrà pertanto conto dei progetti in fase di realizzazione, delle attività produttive dismesse e degli edifici collabenti.
2. Qualora le amministrazioni comunali fossero portatrici di più istanze comunicheranno all'atto dell'invio della documentazione l'ordine di priorità degli interventi. Qualora l'ordine di priorità non sia esplicitato, coinciderà con l'ordine con cui gli interventi sono stati riportati nella nota di trasmissione.
3. ATERSIR, in relazione alle risorse disponibili, ogni anno inserirà a piano per l'anno a+1 gli interventi secondo una graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri:
  - numero di abitanti residenti (max 5 punti);
  - numero di unità abitative presenti (max 5 punti);
  - numero di attività produttive esistenti come individuate all'art.1, comma1, lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 (max 5 punti);
  - numero di anni di attesa dalla prima segnalazione da parte dell'amministrazione comunale ad ATERSIR inserita in graduatoria ma non ammessa a finanziamento (max 5 punti, attribuiti a partire dal secondo anno di applicazione del metodo);
  - indice ISTAT di vulnerabilità sociale e materiale (max 5 punti);
  - percentuale di contribuzione da parte di soggetti terzi maggiore del 50% (max 5 punti);
  - priorità indicata dai Comuni (max 5 punti);
4. A parità di punteggio, si valuterà l'ordine di arrivo delle domande.

5. Nell'attribuzione dei punteggi potranno essere applicate anche le frazioni di punto secondo un criterio di tipo lineare.
6. Le domande presentate oltre i termini non saranno prese in considerazione e dovranno essere presentate nuovamente nella ricognizione successiva.
7. Non sono ammesse estensioni a beneficio di sole attività non domestiche (ovvero produttive, commerciali, zootecniche, ecc)
8. La graduatoria è approvata con apposita determinazione dirigenziale.

#### **Art. 5 Scorrimento della graduatoria**

1. Nel caso in cui i soggetti terzi interessati non sottoscrivano la convenzione di cui al successivo art.6 entro 90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione comunale della possibilità di inserimento dell'intervento nel Programma operativo, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Nel caso in cui la citata convenzione sia sottoscritta anche da Amministrazioni comunali che intendano sostenere quota parte dei costi dell'estendimento, le stesse avranno a disposizione ulteriori 30 giorni per la sottoscrizione al fine di poter esperire i necessari adempimenti di competenza.

#### **Art. 6 Inserimento degli interventi nel Programma operativo degli interventi**

1. Gli interventi saranno inseriti nel programma operativo sulla base della graduatoria stilata utilizzando i criteri definiti al precedente art. 4 previa sottoscrizione di apposita convenzione che preveda la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi pari almeno al 50% dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione.
2. Nel caso in cui non si renda necessaria la contribuzione da parte di soggetti terzi perché gli interventi comportano un vantaggio in termini di resilienza per il servizio idrico integrato, essi sono inseriti d'ufficio con determina dirigenziale nel Programma operativo degli interventi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

#### **Art. 7 Risorse**

1. Il Consiglio Locale con apposita deliberazione definirà per ogni sub ambito presente nel proprio territorio le specifiche risorse da destinare agli estendimenti acquedottistici di case sparse esistenti nel Programma Operativo degli Interventi scegliendo una delle seguenti fattispecie:
  - nessuna risorsa;
  - 2% del valore degli investimenti medi annui realizzati in ogni territorio nel periodo 2014-2019, secondo gli importi riportati in tabella 1;
  - 4% del valore degli investimenti medi annui realizzati in ogni territorio nel periodo 2014-2019, secondo gli importi riportati in tabella 1.

2. L'importo individuato dal Consiglio Locale sarà aggiornato per ogni quadriennio regolatorio sulla base della media annuale degli interventi preventivati nel quadriennio regolatorio precedente.
3. Fatta salva eventuale diversa indicazione dei rispettivi Consigli Locali, in assenza di richieste di estendimenti acquedottistici alle case sparse esistenti, ovvero qualora non siano presentate istanze relative ad interventi ammissibili, ovvero non sia possibile finalizzare la realizzazione degli interventi per mancata sottoscrizione delle convenzioni, gli importi di cui al precedente comma 2 saranno destinati alla manutenzione straordinaria della rete acquedottistica.

	<b>GESTORE</b>	<b>Investimenti nel periodo 2014/2019</b>	<b>Media annuale</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>
1	AIMAG	€ 78.867.192	€ 13.144.532	€ 262.891	€ 525.782
2	SORGEA	€ 12.739.787	€ 2.123.298	€ 42.466	€ 84.932
3	CADF	€ 19.667.782	€ 3.277.964	€ 65.559	€ 131.118
4	HERA MO	€ 84.270.988	€ 14.045.165	€ 280.903	€ 561.806
5	HERA BO	€ 166.603.433	€ 27.767.239	€ 555.345	€ 1.110.690
6	HERA FE	€ 57.454.751	€ 9.575.792	€ 191.516	€ 383.032
7	HERA RA	€ 74.391.193	€ 12.398.532	€ 247.971	€ 495.942
8	HERA FC	€ 76.131.332	€ 12.688.555	€ 253.771	€ 507.422
9	HERA RN	€ 171.642.262	€ 28.607.044	€ 572.141	€ 1.144.282
10	IRETI PC	€ 94.530.443	€ 15.755.074	€ 315.101	€ 630.202
11	IRETI PR	€ 96.658.220	€ 16.109.703	€ 322.194	€ 644.388
12	IRETI RE	€ 120.077.404	€ 20.012.901	€ 400.258	€ 800.516
13	AST	€ 653.444	€ 108.907	€ 2.178	€ 4.356
14	EMILIAMBIENTE	€ 19.869.401	€ 3.311.567	€ 66.231	€ 132.462
15	MONTAGNA 2000	€ 7.128.519	€ 1.188.087	€ 23.762	€ 47.524
	<b>Totale Regionale</b>	<b>€ 1.080.686.151</b>	<b>€ 180.114.359</b>	<b>€ 3.602.287</b>	<b>€ 7.204.574</b>

Tabella 1: Potenziali risorse destinabili agli estendimenti acquedottistici di case sparse esistenti

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 20 dicembre 2023

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna